

REGOLAMENTO (CEE) N. 821/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 585/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 760/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 585/76 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73⁽⁵⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 69 del 15. 3. 1976, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 12 aprile 1976 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (1)

(UC/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Austria Svezia Svizzera | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------|
| | | Altri paesi terzi | |
| | | Peso vivo | |
| 01.02 | Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo : | | |
| | A. delle specie domestiche : | | |
| | II. altri : | | |
| | a) vitelli | 44,352 (b) | 51,460 (b) |
| | b) altri : | | |
| | 1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a) | 44,352 | — |
| | 2. altri : | | |
| | aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c) | — | 51,460 |
| | bb) non nominati | 44,352 (b) | 51,460 (b) |
| | | Peso netto | |
| 02.01 | Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : | | |
| | A. carni : | | |
| | II. della specie bovina : | | |
| | a) domestica : | | |
| | 1. fresche o refrigerate : | | |
| | aa) di vitello : | | |
| | 11. carcasse e mezzene | 84,269 | 97,774 |
| | 22. quarti anteriori e busti | 67,415 | 78,219 |
| | 33. quarti posteriori e selle | 101,123 | 117,329 |
| | bb) di bovini adulti : | | |
| | 11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati : | | |
| | aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) | — | 97,774 |
| | bbb) altri | 84,269 | 97,774 |
| | 22. quarti anteriori : | | |
| | aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) | — | 78,219 |
| | bbb) altri | 67,415 | 78,219 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | (UC/100 kg) | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| | | Austria Svezia Svizzera | Altri paesi terzi |
| 02.01 (seguito) | 34. quarti posteriori : | Peso netto | |
| | aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) | — | 117,329 |
| | bbb) altri | 101,123 | 117,329 |
| | cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti : | | |
| | 11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati | 126,403 144,588 | 146,661 167,760 |
| 02.06 | Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : | | |
| | C. altre : | | |
| | I. della specie bovina domestica : | | |
| | a) carni : | | |
| | 1. non disossate | 126,403 | 146,661 |
| | 2. disossate | 144,588 | 167,760 |

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 1599/75, modificato dal regolamento (CEE) n. 3329/75, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE et la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.